

All. n. 5 - Schema contratto diffusione pubblicitaria

CONTRATTO DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILAFRANCA S.P.A.

COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE					
P.IVA/C.F.		INDIRIZZO		N.	
LOCALITÀ		CAP		PROV.	
TELEFONO		FAX		MAIL	
RAPPRESENTANTE LEGALE		REFERENTE			
SOGGETTO CAMPAGNA		COMMISSIONE	000/2018		

SPAZI PUBBLICITARI

COD. IMPIANTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	UBICAZIONE	CANONE
EC15	Impianto bifacciale illuminato	4x3 m	outdoor	
	Banner pubblicitario su sito Aeroporto	Formato banner standard IAB Banner orizzontale a rotazione (234x60 pixel) Peso massimo 50kb (*)	Home page o pagina orari voli (secondo disponibilità)	

DURATA DEL CONTRATTO	
DECORRENZA	DURATA
	5 anni

RIEPILOGO COSTI	
CONTRIBUTO PRODUZIONE	CANONE TOTALE
+IVA	€ 100.000,00 +IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

CANONE	Fatturazione: mensile anticipata	Pagamento: 30 gg d.f.	BANCA D'APPOGGIO BANCO BPM SPA Agenzia n. 1 di Villafranca (VR) IBAN IT93 J 05034 59963 000000051214
PRODUZIONE	Fatturazione: immediata	Pagamento: ricevimento fattura	

NOTE

Contributo produzione primo soggetto incluso nel prezzo. Nessun cambio soggetto incluso.

Contributo produzione per ciascun eventuale cambio soggetto in PVC (entrambi i lati):
EC15: € 2.000,00+IVA CAD

(*) Si precisa che il banner deve essere fornito dal committente

DATA

IL COMMITTENTE

TIMBRO E FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.

1. Oggetto

Le presenti condizioni generali regolano i rapporti tra la società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. di seguito denominata "società Aeroporto" e i propri Clienti inserzionisti, di seguito denominati "Committenti" relativamente alla richiesta di diffusione di messaggi pubblicitari sugli impianti posti all'interno e all'esterno dei terminal dell'Aeroporto. Qualora il presente contratto venga stipulato da un intermediario/Agenzia/Centro Media in nome e per conto del Committente, esso fornirà alla società Aeroporto copia dell'atto di procura o mandato con il proprio cliente comprovante i suoi poteri e, in ogni caso, sarà tenuto a rispondere delle obbligazioni nascenti dal presente contratto in solido con l'inserzionista.

2. Efficacia del contratto

Il contratto avente ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari si intenderà perfezionato e vincolante con la sottoscrizione del Contratto di diffusione pubblicitaria (pag. 1) completo delle Condizioni Generali (pag. 2 e 3) da parte della società Aeroporto e del Committente.

3. Corrispettivo

Il corrispettivo richiesto include l'utilizzo degli spazi, l'installazione del materiale pubblicitario all'inizio della campagna e la sua disinstallazione al termine, il consumo di energia elettrica, la manutenzione ordinaria dell'impianto, il versamento delle imposte comunali di pubblicità e la copertura assicurativa, oltre alla realizzazione della grafica e della stampa/produzione del primo materiale pubblicitario, se non diversamente specificato nel paragrafo "Note" di pag. 1. Eventuali aumenti dell'imposta sulla pubblicità, delle tariffe elettriche o nuove imposte/tasse non prevedibili alla sottoscrizione del Contratto, saranno addebitate, al costo, al Committente. Rimangono a carico del Committente i costi per gli eventuali pass Aeroportuali e ogni onere qui non indicato come incluso.

4. Limiti e disciplina della pubblicità

4.1 Il Committente si impegna a garantire la conformità dei messaggi pubblicitari diffusi alla normativa vigente, alle disposizioni della società Aeroporto, del Ministero dei Trasporti – Direzione dell'Aviazione Civile, degli altri Enti competenti e al buon costume.

Il Committente si impegna altresì ad accettare e rispettare le norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, che dichiara di conoscere, e le decisioni assunte dal Giurì.

Il Committente dovrà tenere indenne la società Aeroporto da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare a suo carico da qualunque violazione conseguente alla diffusione del messaggio pubblicitario richiesto dallo stesso e si impegna a manlevare la società Aeroporto da qualunque pretesa di terzi in caso di violazione delle norme vigenti.

4.2 La diffusione del messaggio pubblicitario è, comunque, subordinata alla preventiva approvazione della società Aeroporto, che si riserva il diritto di rifiutare l'installazione della pubblicità sui propri impianti, qualora il messaggio ivi contenuto non sia consona al decoro o non rispetti canoni di correttezza e di buon gusto, anche in relazione agli standard qualitativi ed estetici dell'ambiente in cui la pubblicità sarà esposta. Se la diffusione del messaggio pubblicitario viene vietata

- prima della stampa, il Committente potrà proporre un nuovo messaggio in sostituzione di quello vietato;
- dopo l'installazione e ne viene disposta la copertura o la rimozione, il Committente è ugualmente tenuto a pagare il prezzo pattuito per l'intero periodo. In tal caso i costi per la copertura, la rimozione e/o la sostituzione della pubblicità sono a carico del Committente.

4.3 L'aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione degli impianti pubblicitari e dei luoghi di esposizione del materiale pubblicitario concesso al Sub-concessionario, in relazione a proprie esigenze logistiche ed operative, garantendo nei limiti del possibile un analogo o uguale livello di visibilità.

5. Cambio del soggetto durante la vigenza dell'accordo

Durante il corso di validità del contratto, il Committente potrà modificare il messaggio pubblicitario. Resta inteso che tutti i costi di produzione e installazione del materiale per la sostituzione del soggetto pubblicitario (poster, pellicola, telo ecc.) saranno, se non diversamente specificato nel paragrafo "Note" di pag. 1, a carico del Committente, che si obbliga altresì a mantenere l'impianto pubblicitario sempre occupato con un'affissione, per la durata del contratto.

6. Consegna del materiale pubblicitario o del file grafico

6.1 Il file grafico a misura dovrà essere consegnato alla società incaricata della produzione, a spese del Committente, nel più breve tempo possibile e comunque almeno sette giorni lavorativi prima della data di esposizione concordata.

6.2 Nel caso in cui il materiale sia fornito direttamente dal Committente, esso dovrà essere consegnato all'aeroporto e alla società incaricata dell'installazione, a spese del Committente, nel più breve tempo possibile e comunque almeno quattro giorni lavorativi prima della data di esposizione concordata, se non diversamente specificato nel paragrafo "Note" di pag. 1.

6.3 Se a causa del ritardato o mancato invio del file o del materiale da parte del Committente, l'affissione non potesse più essere effettuata o potesse essere effettuata per un periodo inferiore rispetto a quello concordato, il Committente sarà comunque tenuto al pagamento integrale del Corrispettivo per l'intero periodo.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici del file o del materiale pubblicitario di cui ai punti precedenti, si rinvia alla scheda tecnica fornita al Committente.

7. Errori e/o omissioni

Nel caso di errori o omissioni contenuti nei materiali pubblicitari prodotti dalla società Aeroporto, nessuna responsabilità potrà essere addebitata a quest'ultima ove gli errori/omissioni risultassero anche nel testo o nel file grafico fornito dal Committente; in caso contrario, il Committente avrà facoltà di richiedere le correzioni a titolo gratuito, ma non potrà essere avanzata nessuna pretesa di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc.

8. Impianti pubblicitari

E' facoltà della società Aeroporto di personalizzare gli impianti con proprio logo o comunicazioni istituzionali per un'occupazione massima del 15% del formato globale della superficie del pannello. Nel caso di impianti luminosi la durata dell'illuminazione è rapportata alle stagioni e non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque ore giornaliere.

9. Esclusione del diritto di esclusiva

Salvo diversi accordi, il presente contratto non comporta alcuna esclusiva merceologica a favore del Committente che prende atto ed accetta che la società Aeroporto ha il diritto di diffondere i messaggi di altri Committenti, attraverso i propri impianti pubblicitari, nel medesimo sedime, senza che il Committente possa vantare diritti di esclusiva o pretendere indennizzi o riduzione del corrispettivo. Lo stesso dicasi per gli impianti bifacciali o attigui sui quali la società Aeroporto si riserva di scegliere e installare messaggi pubblicitari di Committenti diversi senza che il Committente possa richiedere indennizzi o riduzione del corrispettivo conseguenti alla scelta commerciale della società Aeroporto.

10. Impossibilità totale o parziale alla diffusione della pubblicità

10.1 Nel caso di disposizioni delle Autorità competenti, delle Autorità Aeroportuali, di esigenze tecnico/organizzative della società Aeroporto o di indisponibilità degli impianti pubblicitari, la società Aeroporto di riserva la facoltà di:

- anticipare o ritardare l'installazione dell'affissione pubblicitaria per il periodo strettamente necessario;
- sospendere l'esposizione e prorogare il contratto per un periodo uguale alla sospensione;
- scegliere di installare il materiale pubblicitario in un impianto diverso di pari dimensioni e visibilità.

Il Committente si impegna, sin d'ora, ad accettare le suddette variazioni e a pagare il corrispettivo pattuito fra le parti, senza il diritto di risarcimento, indennizzi e rimborsi.

Qualora fosse necessario produrre nuovamente il materiale, la società Aeroporto addebiterà al Committente i costi sostenuti, salvo il caso in cui la responsabilità sia imputabile direttamente alla società Aeroporto che si assumerà il costo della ristampa.

Nel caso in cui, viceversa, la società Aeroporto non ritenesse di esercitare tale facoltà, il contratto si intenderà risolto e il Committente sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo per il periodo di effettiva diffusione del messaggio pubblicitario, senza alcun diritto di risarcimenti, indennizzi o rimborsi.

10.2 Nel caso in cui il messaggio pubblicitario abbia una validità temporale legata ad una festività o ad un evento e la variazione temporale dell'esposizione per i casi indicati nel punto 10.1 ne comprometta irrimediabilmente l'efficacia, il contratto si intenderà risolto e il Committente sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo per il periodo di effettiva diffusione del messaggio pubblicitario, senza alcun diritto di risarcimenti, indennizzi o rimborsi.



11. Rinnovo contratto

Il presente contratto non prevede il rinnovo tacito, pertanto, allo scadere dello stesso la società Aeroporto si riserva di destinare l'impianto in oggetto a soggetti terzi. Il Committente potrà manifestare il proprio interesse chiedendo di rinnovare il contratto, in forma scritta, entro tre mesi della scadenza dello stesso nel caso di durate annuali, due mesi in caso di durate semestrali e un mese in caso di durate trimestrali. In ogni caso, la società Aeroporto non garantisce né la disponibilità degli impianti, né le condizioni contrattuali precedentemente applicate.

12. Prolungamento affissioni; Smaltimento del materiale

La società Aeroporto si riserva di lasciare esposte le affissioni anche oltre il termine del contratto, se il Committente pubblicitario non si oppone esplicitamente. Al termine del contratto, nel caso in cui l'affissione sia fornita dal Committente, la società Aeroporto ha il diritto di smaltire il materiale di cui non venga espressamente richiesta la restituzione.

13. Pagamento; Clausola risolutiva espressa;

13.1 Il corrispettivo dovuto sarà quello indicato nel Contratto per la Diffusione pubblicitaria (pag. 1). Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del Corrispettivo, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita dal D.lgs. 231/2002. Il mancato pagamento anche di uno solo dei corrispettivi dovuti e/o degli eventuali interessi di mora da parte del Committente, potrà dar luogo alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 C. C. La risoluzione diventerà operativa a seguito dell'invio di lettera raccomandata A.R. con cui la società Aeroporto dichiara di volersi servire della clausola risolutiva espressa.

13.2 La società Aeroporto si riserva di risolvere il contratto ai sensi e con gli effetti dell'art. 1456 del C.C. nel caso di assoggettamento del Committente a procedure giudiziali concorsuali o esecutive o ritiro e/o cessazione e/o scadenza e/o perdita di validità delle licenze e/o autorizzazioni commerciali prescritte dalle competenti autorità.

In caso di risoluzione, la società Aeroporto sarà autorizzata all'immediata rimozione della pubblicità, fermo restando il diritto al pagamento dell'intero Corrispettivo e al risarcimento dei danni.

14. Garanzia fidejussoria

14.1 A garanzia del puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il committente consegna alla Società aeroportuale una fidejussione bancaria con sede in Italia (sono escluse, e quindi non verranno accettate, fidejussioni emesse da Istituti assicurativi o da Società finanziarie e Consorzi Garanzie Fidi ex artt. 106 e 107 Testo Unico Bancario o da Istituti bancari con sede non in Italia), dell'importo di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00). La fidejussione dovrà essere prestata in conformità al modello allegato alle presenti condizioni generali. Le caratteristiche minime richieste per la garanzia fidejussoria sono le seguenti:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Codice Civile;
- la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che derivano dagli artt. 1945, 1955 e 1957 del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Società di Gestione, rimossa ogni eccezione;
- validità fino alla scadenza del contratto di pubblicità più un periodo di sei mesi;
- foro competente in via esclusiva per eventuali controversie: Foro di Verona.

14.2 La garanzia dovrà essere prodotta entro i quindici giorni successivi alla stipula del contratto di pubblicità, a pena di risoluzione per inadempimento. Il mancato rispetto dei termini di consegna darà la facoltà alla Società aeroportuale di considerare privo di ogni effetto legale il presente contratto, con semplice formale comunicazione, e nulla sarà dovuto a titolo di ristoro / risarcimento al committente. Resta salvo il diritto della Società aeroportuale al risarcimento del danno relativo all'inadempimento del committente.

14.3 Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal committente, entro 15 giorni, a pena di decadenza dal contratto.

Il committente si impegna, nel caso in cui il proprio garante fosse interessato da procedure concorsuali, a sostituire, entro 30 giorni dalla richiesta della Società Concessionaria, la garanzia con altra fidejussione di analoghe caratteristiche e contenuti.

14.4 Resta inteso che il committente rimarrà comunque sempre responsabile degli obblighi assunti anche oltre l'ammontare della cauzione costituita.

15. Responsabilità della società Aeroporto

La società Aeroporto non può essere considerata responsabile nel caso in cui la diffusione del messaggio pubblicitario sia compromessa per motivi ad essa non imputabili quali, ad esempio, cause di forza maggiore, eventi atmosferici, danni o pregiudizi di terzi.

16. Contestazioni

Eventuali contestazioni inerenti all'esecuzione del contratto da parte della società Aeroporto dovranno essere comunicate in forma scritta con lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro quindici giorni dall'inizio dell'affissione.

17. Trattamento dei dati personali

In applicazione del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti contrattuali e comunque connessi con il presente atto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. I dati personali forniti saranno raccolti e conservati presso il Servizio Commerciale non Aviation. Il trattamento dei dati personali sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi e potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

18. Codice Etico

Nell'esecuzione delle attività contrattuali dovranno essere rispettati i principi di cui al Codice Etico della Società, consultabile sul sito: www.aeroporto.verona.it che il Committente dichiara di conoscere, e dovranno essere applicate tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

19. Diritto applicabile e Foro Competente

Il presente contratto è soggetto alla Legge Italiana. Il foro competente è esclusivamente quello di Verona.

DATA

IL COMMITTENTE

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Committente dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. 3) Corrispettivo; art. 4) Limiti e disciplina della pubblicità; art. 6) Consegna del materiale; art. 7) Errori/omissioni; art. 9) Esclusione del diritto di esclusiva; art. 10) Impossibilità totale o parziale alla diffusione della pubblicità; art. 12) Prolungamento affissioni, smaltimento del materiale; art. 13) Pagamento; Clausola risolutiva espressa; art. 14) garanzia fidejussoria; art. 15) Responsabilità della società Aeroporto; art. 16) Contestazioni; art. 19) Diritto applicabile e Foro Competente.

DATA

IL COMMITTENTE

TIMBRO E FIRMA

FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE
(Rif. art. 14 del contratto di diffusione pubblicitaria)

ENTE GARANTITO

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
37066 Caselle di Sommacampagna (VR)

PREMESSO

che con contratto di diffusione pubblicitaria da stipularsi con Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., con sede legale Caselle di Sommacampagna (VR), che gestisce l'Aeroporto di Verona Villafranca, l'Impresa/Società _____ si impegna a corrispondere una somma annuale di Euro 20.000,00, oltre Iva, per la diffusione pubblicitaria di propri messaggi presso l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca;

che, con il predetto contratto, l'Impresa/Società _____ si impegna a consegnare ad Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. una fideiussione bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di Euro _____ a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;

che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione dell'atto di subconcessione sopra indicato;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta Banca _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____,

DICHIARA

di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante solidale a favore di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. e nell'interesse dell'Impresa/Società _____, fino alla concorrenza di Euro _____ (Euro _____), a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Impresa/Società _____ nei confronti di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. e comunque derivanti dal contratto di diffusione pubblicitaria di cui alle premesse.

Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora l'Impresa/Società _____ non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, la sottoscritta Banca _____, entro quindici giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte dell'Impresa/Società _____ o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare ad Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. le somme garantite, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A.R..

Tale fideiussione viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata in solido con l'Impresa/Società _____ fino al _____ (sei mesi successivi alla scadenza della subconcessione) e



comunque fino al completo soddisfacimento dei crediti di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. attestato da quest'ultima.

La sottoscritta Banca rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.

Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

(firma).....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Verona.

(firma).....

Schema di contratto



